Sentenza del 18/06/2019 n. 16270 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

p. 1. La E. sas ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1027/3/14 del 20 maggio 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento Tarsu/Tia 2005-2010 notificatile dalla MT spa in veste di concessionaria del Comune di Rende.

Ha osservato la commissione tributaria regionale che il tributo era dovuto, poichè nella superficie in discussione (1169 m2 rispetto alla superficie dichiarata come tassabile dalla società, di 394 m2) venivano effettivamente prodotti rifiuti speciali (rottami di ferro ed altri metalli) che il Comune di Rende aveva provveduto ad assimilare, siccome rinvenienti da attività artigianale (Reg. Com., art. 2 bis); e ciò in forza della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge.

Ha resistito con controricorso la MT spa.

p. 2. Il 15 maggio 2019 la società ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per avvenuta conciliazione stragiudiziale. La dichiarazione è stata sottoscritta per accettazione anche dal legale rappresentante e dai difensori della controricorrente MT spa.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

- dichiara estinto il processo;

- compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2019

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza